POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Sommario

Premessa 2
Riferimenti Normativi 4
Campo di Applicazione 4
1. Definizione e identificazione dei potenziali conflitti di interesse 8
1.1 Definizioni ESG rilevanti ai fini della Politica 8
1.2 Gestione Collettiva 9
1.3 Servizi di investimento e attività di distribuzione 11
1.4 Gestione Collettiva e servizi di investimento 13
2. Gestione dei conflitti di interesse e procedure di reporting interno 16
2.1 Misure generali organizzative per prevenire i conflitti di interesse 16
2.1.1 Gestione dei conflitti di interesse degli esponenti aziendali 17
2.2 Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse 18
2.2.1 Nuovi prodotti 20
2.3 Attività di monitoraggio della Funzione Compliance 21
2.4 Informativa al personale e ai soggetti rilevanti 23
2.5 Responsabilità della Funzione di Compliance 24
3. Informativa sui conflitti di interesse 26
4. Conflitti di interesse identificati e relative misure organizzative di gestione 28
Allegati 30
I. Registro dei Conflitti di Interesse 30
II. Conflitti potenziali 30
III. Mappatura delle Parti Correlate 30

Premessa

La presente Politica di gestione dei conflitti di interesse ("Politica") è stata predisposta ai sensi del Regolamento Intermediari n. 20307 (Regolamento) in attuazione della combinata normativa afferente alla gestione collettiva e, in particolare, la Direttiva AIFM 2011/61/UE e la Direttiva Mifid 2014/65/UE (di seguito, «MiFID II»). Si richiama altresì l'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998).

La Politica recepisce inoltre i presidi connessi all'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nei processi di governo, investimento, consulenza, distribuzione e controllo della SGR, tenendo conto del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"), del Regolamento Delegato (UE) 2021/1253, del Regolamento Delegato (UE) 2021/1255 e, ove applicabile, della normativa in materia di preferenze di sostenibilità, product governance e trasparenza delle informazioni ESG.

Il Regolamento Intermediari, in particolare, contiene:

- disposizioni in materia di gestione dei conflitti di interesse (artt. 115 e ss.) inerenti agli OICR e i partecipanti agli stessi;
- disposizioni in materia di conflitti di interesse nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori (artt. 33, 34 e 35) nonché della commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi.

Relativamente alla gestione degli OICR, il Regolamento rimanda alla normativa di cui al Regolamento (UE) 231/2013, art. 31, che integra la direttiva 2011/61/UE in materia di GEFIA, in base al quale le SGR devono formulare per iscritto, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità, che impone di applicare le disposizioni del Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

Analogamente, per la prestazione dei servizi di investimento gestione individuale e consulenza, la SGR si deve dotare di una politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Le politiche devono tenere conto delle circostanze, di cui le società sono a conoscenza, connesse con la struttura e delle attività svolte, anche nell'ambito dei soggetti che fanno parte del gruppo di appartenenza. A tale scopo le politiche devono:

- consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti un rischio significativo di danno agli interessi di uno o più OICR o al singolo cliente in relazione al servizio di gestioni individuali di portafoglio e consulenza di investimento;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

Qualora le predette procedure non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la SGR informa quest'ultimo – prima di agire per suo conto e su supporto durevole – della natura e delle fonti dei conflitti e dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

La presente Politica tiene altresì conto delle disposizioni del Codice Civile e del TUF relative ai conflitti degli esponenti aziendali (es. art. 2391 c.c. e regole di astensione/informativa) e dei connessi obblighi di correttezza e trasparenza gravanti sugli stessi nonché dei principi di sana e prudente gestione applicabili alle società di gestione del risparmio.

In particolare, la Politica disciplina le situazioni nelle quali i componenti degli organi di amministrazione e controllo, soci rilevanti, dirigenti o altri Soggetti Rilevanti possano detenere interessi personali, diretti o indiretti, suscettibili di interferire con il perseguimento dell'interesse della SGR, degli OICR gestiti e degli investitori in generale.

Tali situazioni comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi ricoperti presso soggetti terzi, partecipazioni societarie, interessi economici personali, rapporti professionali e operazioni con parti correlate o soggetti collegati.

Riferimenti Normativi

- Direttiva AIFM 2011/61/UE
- Testo Unico della Finanza
- Codice Civile
- Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (GEFIA)
- Direttiva Mifid 2014/65/UE
- Regolamento UE 565/2017
- Regolamento Intermediari Consob, con particolare riferimento agli artt. 92, 93, 98, 104 e 115.
- Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)
- Regolamento Delegato (UE) 2021/1253.
- Orientamenti ESMA 2023 (ESMA35-43-3565)

Campo di Applicazione

Alicanto Capital SGR ("Alicanto") ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e sono suscettibili di danneggiare gli interessi degli OICR gestiti

siano, oltre che necessarie in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi, di mantenere elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività e di salvaguardare la società sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

La Politica disciplina i conflitti che possono emergere dall'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali di investimento, dalla considerazione dei fattori di sostenibilità, dalla commercializzazione o distribuzione di prodotti con caratteristiche ESG o sostenibili, dalla raccolta e valutazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti e dalla predisposizione di informative, comunicazioni commerciali o documentazione regolamentare avente contenuto ESG. A tale riguardo, si fa riferimento a quanto contenuto nella Policy ESG.

Sono valutati i conflitti di interesse in relazione al servizio di gestione individuale di portafoglio e al servizio di consulenza di investimento (marginale).

La presente Politica trova inoltre applicazione alle situazioni di conflitto di interesse che coinvolgono gli esponenti aziendali della SGR, con particolare riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, ai dirigenti e ai soci rilevanti, nonché alle operazioni effettuate con soggetti ad essi collegati o riconducibili.

Tali conflitti sono valutati indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto diretto con un OICR gestito o con un cliente, qualora possano compromettere l'indipendenza decisionale della SGR o influire sull'assunzione delle decisioni aziendali.

La presente Politica è un documento ad uso esclusivamente interno, diffuso a tutti i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti anche SR) affinché possano essere informati e rendersi partecipi della segnalazione e gestione dei conflitti. A partire dalle

informazioni contenute nella Politica è predisposta ed eventualmente aggiornata la descrizione di sintesi della politica adottata dalla società in materia di conflitti di interesse che deve essere fornita ai partecipanti in fase di commercializzazione degli OICR gestiti o in relazione al servizio di gestione individuale di portafoglio e al servizio di consulenza di investimento. Circa il servizio di consulenza, si precisa che lo stesso è attualmente marginale e circoscritto ai limitati casi derivanti dalla commercializzazione di FIA a clienti *retail* per importi inferiori a 500.000 euro, purché non inferiori a 100.000 euro, secondo i criteri fissati dal D.M. 13 gennaio 2022, n. 19.

Ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse, rientrano nella categoria dei "Soggetti Rilevanti" i componenti degli organi di amministrazione e controllo della SGR, i soci che in virtù della partecipazione detenuta possono trovarsi in situazioni di conflitto, i dirigenti, i consulenti finanziari e i dipendenti della società, i collaboratori e le altre persone fisiche i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte della società stessa (es: i dipendenti di altri soggetti distaccati presso la struttura organizzativa della società), le altre persone fisiche che partecipino alla prestazione del servizio da parte della società sulla base di accordi di esternalizzazione di funzioni, servizi o attività.

La presente Politica è strutturata nelle seguenti Sezioni:

- nella Sezione 1 è fornito un quadro di sintesi dei principi generali della disciplina dei conflitti di interesse definita ai sensi del Regolamento;
- nella Sezione 2 sono descritti, a beneficio dei Soggetti Rilevanti che devono applicarli (ciascuno per la rispettiva area di competenza), i criteri da osservare nell'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse. In essa sono descritte, altresì, le procedure mediante le quali, una volta identificate, le situazioni di conflitto

di interesse devono essere portate a conoscenza della Funzione Compliance nonché le attività e le competenze complessivamente attribuite a tale Funzione nella materia dei conflitti di interesse;

- nella Sezione 3 è riportata l'informativa sui conflitti di interesse agli investitori;
- nella Sezione 4 è riportata una tabella in cui sono descritte le situazioni di conflitto di interesse o di potenziale conflitto di interesse – riguardanti la SGR, singoli Soggetti Rilevanti, altri soggetti aventi un legame di controllo diretto o indiretto con la SGR e/o singoli OICR gestiti – che sono state identificate e risultano sussistenti alla data di redazione o aggiornamento della Politica. Per ciascuna situazione di conflitto identificata e classificata come rilevante, in quanto idonea ad incidere negativamente sugli interessi degli OICR gestiti, sono indicate le misure organizzative adottate al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR medesimi e dei partecipanti agli stessi;
- nella Sezione 5 sono riportate la mappatura dei conflitti di interesse e la mappatura delle parti correlate.

1. Definizione e identificazione dei potenziali conflitti di interesse

1.1 Definizioni ESG rilevanti ai fini della Politica

Ai fini della presente Politica si applicano, in quanto pertinenti, le seguenti definizioni:

- "Rischio di sostenibilità": un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento, del portafoglio o del prodotto gestito o raccomandato.
- "Fattori di sostenibilità": le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
- "Preferenze di sostenibilità": la scelta del cliente o potenziale cliente circa se, e in quale misura, integrare nel proprio investimento strumenti finanziari che considerino investimenti ecosostenibili ai sensi della Tassonomia UE, investimenti sostenibili ai sensi della SFDR e/o principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.
- "Greenwashing": pratica, comportamento, omissione o comunicazione, anche non intenzionale, che presenti in modo fuorviante, non equilibrato o non sufficientemente supportato le caratteristiche, gli obiettivi, gli effetti o i risultati di sostenibilità della SGR, degli OICR gestiti, dei servizi prestati o degli strumenti finanziari raccomandati/distribuiti. Si precisa che Il rischio di greenwashing è da considerarsi in ogni caso di bassa significatività in quanto la SGR non promuove prodotti ex Art. 8 del Regolamento SFDR (noto come Sustainable Finance Disclosure Regulation) che promuovono caratteristiche ambientali o sociali nonché prodotti ex art. 9 SFDR che hanno come obiettivo principale un investimento sostenibile.

La presenza di contenuti ESG o di sostenibilità non comporta di per sé una situazione

di conflitto; tuttavia, può costituire fattore di aggravamento del conflitto qualora la SGR, un Soggetto Rilevante, un fornitore di dati ESG, un distributore o un altro soggetto collegato abbia un interesse economico, commerciale, reputazionale o organizzativo a promuovere, classificare, mantenere o rappresentare un prodotto o un servizio come sostenibile in modo non pienamente coerente con la documentazione regolamentare, la strategia effettiva, il portafoglio sottostante, le preferenze del cliente o le evidenze disponibili.

1.2 Gestione Collettiva

Si definisce "conflitto di interesse" qualunque situazione venutasi a creare in qualsiasi ambito o area organizzativa o operativa della SGR a seguito della quale la società e/o soggetti ad essa collegati potrebbero essere indotti a svolgere la propria attività anteponendo all'interesse di un OICR gestito l'interesse proprio, di uno o più partecipanti o altri clienti della società o di altro OICR gestito, oppure anteponendo all'interesse dei partecipanti a un OICR gestito l'interesse dell'OICR medesimo, in modo da danneggiare potenzialmente e/o materialmente gli interessi dell'OICR o dei partecipanti allo stesso. Più precisamente, ai sensi dell'art. 115 del Regolamento, i gestori considerano tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interesse, anche emergenti e in fase di costituzione dell'OICR, quelle che danno origine ad un conflitto tra:

a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del

gestore.

d) gli interessi di due o più clienti del gestore o tra due OICR.

Tra le circostanze che devono essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse rientrano le situazioni nelle quali sussista un potenziale conflitto tra gli interessi della SGR, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, o di uno o più partecipanti agli OICR gestiti o altri clienti della SGR, da una parte e i doveri che la SGR ha nei confronti degli OICR gestiti, dall'altra parte; ovvero tra gli interessi di due o più OICR gestiti.

In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 231/2013 all'art. 30, costituiscono indici potenzialmente rivelatori della sussistenza di conflitti di interesse, e devono pertanto essere valutate nell'ottica di identificare tali conflitti, le situazioni nelle quali la SGR, un Soggetto Rilevante, un soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese di un OICR gestito o di un cliente di una gestione individuale di portafoglio;
- abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva del risparmio o dell'operazione disposta per conto di un OICR gestito, un interesse distinto da quello dell'OICR medesimo;
- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di partecipanti o altri clienti della SGR o di altri OICR gestiti rispetto a quelli dell'OICR interessato;
- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di un partecipante rispetto ad altri partecipanti o gruppo di partecipanti dello stesso OICR;
- svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell'OICR;
- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dai partecipanti agli OICR gestiti,

incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tale servizio.

Nell'ottica di identificare un conflitto di interesse rilevante non è sufficiente che la SGR (oppure un Soggetto Rilevante, un soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con La SGR o un partecipante a un OICR gestito o altro cliente della SGR) possano conseguire un'utilità o evitare una perdita se non vi sia nel contempo la possibilità di uno svantaggio per uno o più OICR gestiti. Analogamente, non è sufficiente che un OICR nei confronti del quale la SGR ha degli obblighi possa conseguire un'utilità o evitare una perdita se non vi sia nel contempo la possibilità di una perdita a danno di un altro OICR.

In relazione a quanto su evidenziato, ed in coerenza con la normativa di riferimento, l'investimento dei Soggetti Rilevanti in OICR gestiti dalla SGR non prefigura la presenza di un conflitto di interesse, rappresentando lo stesso un allineamento degli interessi a quello dei partecipanti ai fondi stessi.

1.3 Servizi di investimento e attività di distribuzione

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la SGR identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della SGR, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della SGR, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento UE 565/207, per determinare i tipi di conflitti che possono sorgere al momento della prestazione di servizi di

investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, occorre fare riferimenti ai seguenti criteri minimi:

a) venga realizzato un guadagno finanziario o venga evitata una perdita finanziaria (per la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto) a spese del cliente;

b) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;

c) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

d) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto svolgano la stessa attività del cliente;

e) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Il personale della SGR preposto alla prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative nelle quali la SGR è organizzata, è tenuto, per quanto di competenza, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la SGR, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi.

La SGR individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- attività di commercializzazione o distribuzione dei propri prodotti;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

I potenziali conflitti di interesse che possono insorgere tra la SGR e il cliente vengono identificati, per ogni tipo di servizio e di strumento finanziario offerto dalla SGR, all'interno del documento "Mappatura dei conflitti di interesse" allegato alla presente Politica.

1.4 Gestione Collettiva e servizi di investimento

Con riferimento a entrambi i servizi, costituiscono inoltre situazioni potenzialmente rilevanti:

- l'affidamento di incarichi professionali o di consulenza a soggetti riconducibili a componenti degli organi aziendali;
- l'acquisto di beni o servizi da società nelle quali uno o più esponenti aziendali detengano partecipazioni o ricoprano incarichi di amministrazione, direzione o controllo;
- l'esternalizzazione di funzioni operative, essenziali o importanti a soggetti collegati ad amministratori, sindaci, dirigenti o soci rilevanti della SGR;
- gli investimenti effettuati dagli OICR gestiti in società nelle quali siano presenti interessi diretti o indiretti di esponenti aziendali della SGR;
- qualsiasi operazione dalla quale un esponente aziendale possa conseguire un

vantaggio economico, patrimoniale o professionale distinto da quello perseguito nell'interesse della SGR, degli OICR gestiti o degli altri investitori.

In applicazione dell'art. 30 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1255, la SGR tiene conto anche dei conflitti di interesse che possono derivare dall'integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi, sistemi e controlli in violazione della propria Politica ESG. A titolo esemplificativo, sono oggetto di specifica valutazione le situazioni in cui:

- la SGR abbia un interesse economico o reputazionale a qualificare un OICR come prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali o che ha obiettivi di investimento sostenibile, in assenza di presidi documentali, metodologici e di monitoraggio adeguati;
- la selezione, il mantenimento o la dismissione degli investimenti sia influenzata da obiettivi commerciali, reputazionali, di raccolta o di remunerazione connessi alla qualificazione ESG del prodotto, in pregiudizio dell'interesse dell'OICR o dei partecipanti;
- la SGR utilizzi rating, score, dati o ricerche ESG forniti da soggetti terzi o infragruppo senza adeguata due diligence, verifica di coerenza, presidio dei limiti metodologici e gestione delle eventuali dipendenze o interessi economici;
- vi sia disallineamento tra strategia di investimento, documentazione SFDR, regolamento o documentazione d'offerta dell'OICR, comunicazioni commerciali, sito internet, rendicontazione periodica e composizione effettiva del portafoglio;
- il processo di investimento o di risk management non consideri in modo coerente i rischi di sostenibilità.

In applicazione della normativa Mifid sui servizi di investimento, la SGR valuta altresì se la prestazione del servizio di consulenza, gestione individuale o distribuzione possa

essere influenzata da interessi propri o di terzi idonei a pregiudicare la corretta rilevazione, valutazione o soddisfazione delle preferenze ESG del cliente. Rientrano, tra l'altro, tra le situazioni da analizzare:

- la raccomandazione (marginale) o distribuzione di strumenti finanziari con caratteristiche ESG o sostenibili per ragioni commerciali, commissionali, reputazionali o di raccolta, pur in presenza di alternative più coerenti con il profilo del cliente;
- l'adattamento improprio delle preferenze di sostenibilità del cliente alla gamma prodotti disponibile, senza adeguata spiegazione, tracciatura e consenso del cliente;
- la rappresentazione di un prodotto come idoneo a soddisfare preferenze di sostenibilità in assenza di informazioni sufficienti, aggiornate e verificabili;
- l'utilizzo di informazioni ESG incomplete, non comparabili o provenienti da soggetti portatori di interessi economici non adeguatamente presidiati;
- la mancata coerenza tra target market, caratteristiche ESG del prodotto, preferenze di sostenibilità del cliente e informativa resa in sede precontrattuale o periodica.

Occorre comunque specificare che la SGR attualmente non prende in considerazione le preferenze di sostenibilità dichiarate dai clienti nei questionari MiFID; pertanto, i relativi rischi di conflitto sono da ritenersi marginali.

****

La SGR è tenuta, infine, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 231/2013 relativamente al servizio di gestione collettiva e dell'art. 35 del Regolamento (UE) 565/2017 relativamente ai servizi di investimento ed accessori, ad istituire ed aggiornare su base continuativa un registro ("Registro dei conflitti" o "Registro") nel quale riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più OICR o dei relativi investitori.

2. Gestione dei conflitti di interesse e procedure di reporting interno

2.1 Misure generali organizzative per prevenire i conflitti di interesse

Le procedure e le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività della SGR e del gruppo cui esso appartiene e alla significatività del rischio di danno agli interessi degli investitori. Al fine di garantire tale indipendenza la SGR è tenuta, in particolare, ad adottare, ove appropriate, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR o di uno o più clienti;
b) garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto dei patrimoni gestiti da cui possono derivare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli investitori, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR e i patrimoni gestiti;
c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possono derivare situazioni di conflitto di interessi;
d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio o di gestione individuale o consulenza;
e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto

rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva o individuale, consulenza e distribuzione svolto dalla società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi di investimento o attività svolti dalla società stessa quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

In relazione ai profili ESG, la SGR adotta altresì, ove proporzionate alla natura e complessità delle attività svolte, misure organizzative volte ad assicurare la coerenza tra documentazione regolamentare, disclosure SFDR, regolamento o documentazione d'offerta degli OICR, target market, informazioni al cliente, sito internet e comunicazioni commerciali aventi contenuto ESG.

Nel caso in cui le misure e le procedure di cui alle lettere precedenti non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti le SGR adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie ed appropriate a tal fine.

2.1.1 Gestione dei conflitti di interesse degli esponenti aziendali

I componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti e gli altri Soggetti Rilevanti sono tenuti ad operare perseguendo esclusivamente l'interesse della SGR, degli OICR gestiti e degli investitori in generale.

Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi interesse personale, diretto o indiretto, che possa interferire con l'assunzione imparziale delle decisioni aziendali.

Qualora una deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di altro organo aziendale riguardi un soggetto o un'operazione rispetto al/alla quale un esponente aziendale abbia un interesse proprio o di terzi, tale soggetto è tenuto a darne preventiva informativa agli altri componenti dello stesso Consiglio.

In tali casi il Consiglio valuta l'opportunità che il soggetto interessato non partecipi alle attività istruttorie e deliberative relative all'operazione.

Qualora il conflitto riguardi l'amministratore delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tutti i casi sopra descritti, la deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Per ogni ulteriore aspetto si rimanda a quanto previsto dall'articolo 2391 del Codice Civile.

L'operazione eventualmente deliberata è riportata nel Registro dei Conflitti di Interesse.

2.2 Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse

Tutti i soggetti persone fisiche della SGR, ed in particolare il personale preposto al servizio di gestione collettiva del risparmio e ai servizi di investimento, nell'ambito delle varie unità operative in cui la società è organizzata ivi compresi i responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per la propria area di competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare e divulgare le situazioni di conflitto di interesse. Nel caso in cui venga rilevato un conflitto di interesse o un potenziale conflitto di interesse, si applica la seguente procedura:

1) il Soggetto che abbia identificato il conflitto di interesse o il potenziale conflitto di interesse provvede a darne comunicazione tramite e-mail al proprio responsabile, ove esistente, descrivendo dettagliatamente tutti i fatti e gli elementi di cui sia a conoscenza, comprensivi, ove possibile, dei soggetti in capo ai quali si sia manifestato il conflitto, del contenuto e degli elementi costitutivi del conflitto, dell'OICR interessato e di ogni altro dato o informazione ritenuta utile. Devono costituire oggetto di segnalazione tutti i conflitti di interesse o potenziali conflitti di interesse identificati, senza effettuarsi da parte del Soggetto alcuna valutazione o

considerazione in merito alla rilevanza del conflitto, vale a dire alla sua idoneità a danneggiare gli interessi dell'OICR o degli investitori;

2) il Soggetto Rilevante responsabile dell'unità operativa alla quale appartiene il segnalante esamina la comunicazione e, dopo aver valutato la situazione ed aver eventualmente raccolto ulteriori informazioni, segnala tramite e-mail la situazione medesima al Responsabile della Funzione di Compliance. Qualora il soggetto che ha identificato il conflitto non risulti incardinato in alcuna unità operativa o non sussista alcun responsabile di tale unità (come nel caso di conflitti identificati da soci, componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri Soggetti Rilevanti non dipendenti), la segnalazione al Responsabile della Funzione di Compliance è effettuata direttamente dal Soggetto Rilevante che abbia identificato il conflitto.
3) il Responsabile della Funzione di Compliance analizza e valuta la situazione segnalata e, nel caso in cui ritenga che il conflitto di interesse o il potenziale conflitto
4) di interesse identificato risulti idoneo a danneggiare gli interessi di uno o più OICR gestiti o dei partecipanti agli stessi, o altri Clienti della SGR provvede a:
   a. aggiornare il Registro dei conflitti di interesse;
   b. darne comunicazione agli organi aziendali;
   c. proporre l'adozione di eventuali misure organizzative (ulteriori rispetto a quelle già implementate) per la gestione del nuovo conflitto identificato.

Quando la segnalazione riguarda profili ESG o greenwashing, la comunicazione deve indicare, ove disponibili: prodotto, servizio o comunicazione interessata; informativa SFDR e/o documentazione d'offerta coinvolta; preferenze di sostenibilità del cliente eventualmente rilevanti; fonti dati o provider utilizzati; natura del possibile disallineamento; evidenze documentali disponibili; impatto potenziale su investitori,

clienti, OICR e reputazione della SGR.

2.2.1 Nuovi prodotti

Qualora la SGR realizzi o distribuisca un nuovo prodotto, questa valuta ogni aspetto che possa prefigurare un conflitto di interesse compresi i sistemi di remunerazione e incentivazione. Tra i criteri da adottare per valutare la presenza di conflitti, la SGR analizza preventivamente la struttura dei costi e degli oneri proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:

a) che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento;
b) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel caso in cui tali costi o oneri eguaglino, superino o eliminino quasi integralmente i vantaggi fiscali attesi relativi a uno strumento finanziario;
c) che la struttura dei costi e degli oneri dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.

In presenza di nuovi prodotti, nuove strategie, modifiche rilevanti di prodotti esistenti o nuove modalità di distribuzione che includano profili ESG, la valutazione preventiva dei conflitti comprende almeno:

- verifica della classificazione SFDR del prodotto e della coerenza tra strategia, caratteristiche promosse o obiettivi sostenibili, limiti di investimento, indicatori, metodologia e documentazione precontrattuale;
- verifica della coerenza tra target market, canale distributivo, preferenze di sostenibilità dei clienti e caratteristiche ESG del prodotto;

- analisi di eventuali incentivi, commissioni, obiettivi commerciali o metriche di remunerazione collegati alla promozione o distribuzione di prodotti ESG;
- verifica delle fonti dati ESG, dei provider utilizzati, dei limiti metodologici, dei presidi di aggiornamento e delle eventuali dipendenze da soggetti collegati o portatori di interessi;
- analisi del rischio di greenwashing con riferimento a denominazione del prodotto, materiali commerciali, pitch, sito internet, rendicontazione, benchmark, indicatori e claims di sostenibilità;
- definizione delle misure di mitigazione, dei controlli di secondo livello e delle evidenze da conservare nel fascicolo prodotto e nel Registro dei Conflitti, ove necessario.

2.3 Attività di monitoraggio della Funzione Compliance

Eventuali conflitti di interesse possono essere identificati anche direttamente dal Responsabile della Funzione di Compliance, il quale provvede a tal fine ad effettuare un'autonoma attività di analisi, valutazione e monitoraggio. Tale attività è realizzata, in particolare, con cadenza quanto meno annuale, tramite:

1) l'analisi dei rapporti d'affari in essere tra La SGR e soggetti diversi dai partecipanti agli OICR gestiti o altri clienti della SGR, sulla base dei quali la SGR percepisce o riconosce corrispettivi economici, diretti o indiretti, o altre utilità, ivi compresi:
   i. le convenzioni in essere con intermediari collocatori per la distribuzione di quote degli OICR gestiti;
   ii. gli accordi in essere con intermediari autorizzati alla gestione di portafogli per l'utilizzo di quote degli OICR gestiti all'interno delle linee di gestione;
   iii. gli accordi in essere con SGR e/o SICAV per la gestione in delega da parte della

SGR degli OICR gestiti da tali società;

iv. gli accordi in essere con le banche depositarie delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari inerenti gli OICR gestiti;

v. gli accordi in essere con intermediari autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o alla ricezione e trasmissione di ordini per l'esecuzione degli ordini inerenti gli OICR gestiti;

2) l'analisi di eventuali rapporti in essere con soggetti terzi per la fornitura in outsourcing alla SGR di servizi funzionali allo svolgimento delle proprie attività tipiche e diversi da quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o al servizio di gestione individuale di portafoglio (es: fornitura di servizi relativi alla tenuta della contabilità, alla gestione del personale, ai sistemi informatici, all'acquisizione di dati, analisi ed informazioni economiche);

3) l'analisi delle eventuali attestazioni (c.d dichiarazione soggetti rilevanti) redatte dai Soggetti Rilevanti persone fisiche della SGR con le quali gli stessi abbiano comunicato gli eventuali incarichi di componente dell'organo amministrativo o di controllo o altri incarichi direttivi ricoperti in altre società, le eventuali partecipazioni detenute nel capitale di altre società, gli eventuali altri interessi di qualunque genere detenuti in emittenti o in strumenti finanziari;

1) l'analisi della coerenza tra disclosure SFDR, regolamenti o documentazione d'offerta, relazioni periodiche, sito internet, comunicazioni commerciali, target market e caratteristiche effettive degli OICR e degli strumenti finanziari;

4) l'analisi dei processi di raccolta, aggiornamento e utilizzo delle preferenze di sostenibilità dei clienti nell'ambito dei servizi di investimento e della distribuzione;

5) l'analisi dei flussi informativi, dei dati, dei rating e degli score ESG utilizzati, inclusi provider esterni, consulenti, soggetti infragruppo e presidi di qualità/aggiornamento

delle fonti;

~~6)~~ la verifica della coerenza della politica di remunerazione, ove applicabile.

Qualora a seguito dell'attività di analisi, valutazione e monitoraggio svolta secondo quanto qui previsto il Responsabile della Funzione di Compliance identifichi un conflitto di interesse o un potenziale conflitto di interesse idoneo a danneggiare gli interessi degli OICR gestiti, dei partecipanti agli stessi o degli altri investitori, il predetto Responsabile procede secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2, n. 3, lettere a), b) e c).

2.4 Informativa al personale e ai soggetti rilevanti

È compito del Responsabile della Funzione di Compliance, in coordinamento con i responsabili delle varie unità operative in cui la società è organizzata, far sì che tutto il personale della SGR sia adeguatamente informato in merito ai contenuti della presente Politica. A tal fine, la Funzione di Compliance:

a) periodicamente, e in ogni caso quando vengono apportate modifiche o aggiornamenti, notifica o dispone sia notificata a tutti i Soggetti Rilevanti persone fisiche della SGR, tramite rete intranet o e-mail, copia aggiornata della presente Politica;

b) provvede qualora necessario, nel corso di programmi di formazione e aggiornamento, a curare apposite sessioni di illustrazione o approfondimento dei contenuti della Politica;

c) si confronta costantemente con i Soggetti Rilevanti che abbiano segnalato situazioni di conflitto di interesse o di potenziale conflitto di interesse al fine di delineare e ricostruire correttamente la situazione.

Tutte le informazioni riguardanti la gestione dei conflitti di interesse sono fornite su supporto durevole agli investitori. Il relativo aggiornamento è disponibile sul sito internet

della Società.

Per quanto riguarda le altre persone fisiche che partecipano alla prestazione del servizio da parte della società sulla base di accordi di esternalizzazione di funzioni, servizi o attività, la SGR comunica a tale soggetto se è stato classificato o meno come soggetto rilevante.

2.5 Responsabilità della Funzione di Compliance

Nella materia dei conflitti di interesse la Funzione di Compliance ha le seguenti responsabilità:

- curare l'informativa nei confronti del personale e dei Soggetti Rilevanti in genere secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 2.4;
- raccogliere le segnalazioni dei conflitti di interesse o dei potenziali conflitti di interesse secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 2.2;
- svolgere l'attività di analisi, valutazione e monitoraggio degli interessi della SGR, dei Soggetti Rilevanti e degli OICR gestiti descritta nel precedente paragrafo 2.3;
- tenere il Registro sui conflitti di interesse;
- curare l'informativa nei confronti degli organi aziendali in merito ai nuovi conflitti di interesse o potenziali conflitti di interesse identificati e alle proposte per l'adozione di apposite misure organizzative finalizzate a gestire tali conflitti. Tale informativa è operata almeno su base annua e può essere effettuata, fatte salve situazioni di urgenza, anche in occasione della relazione sull'attività svolta che la Funzione di Compliance è tenuta a presentare agli organi aziendali periodicamente;
- controllare su base continuativa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative e delle procedure adottate per gestire i conflitti di interesse identificati; individuare i casi ed i conflitti di interesse per i quali, nonostante le

misure organizzative e le procedure adottate, non risulti possibile escludere il rischio di pregiudizio agli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi o altri clienti della SGR in relazione al servizio di gestione individuale di portafoglio e al servizio di consulenza di investimento;

- esprimere valutazioni preventive sulle operazioni che possano generare conflitti di interesse rilevanti.
- verificare, con approccio risk based, la coerenza tra i presidi ESG adottati dalla SGR, le disclosure SFDR, la documentazione d'offerta, i materiali commerciali, le comunicazioni ai clienti e le evidenze disponibili.

3. Informativa sui conflitti di interesse

La SGR, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi degli OICR e degli investitori non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole fiducia e certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire all'investitore, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. In particolare, la comunicazione:

1) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SGR per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi dell'investitore;
2) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
   - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
   - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
   - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Nel caso di conflitti connessi a profili ESG, preferenze di sostenibilità o rischio di greenwashing, la comunicazione al cliente o all'investitore, ove dovuta, deve descrivere in modo chiaro e non fuorviante la natura del conflitto, le fonti informative utilizzate, i limiti delle metodologie ESG, le eventuali carenze informative o stime, le misure adottate per mitigare il rischio e l'impatto potenziale sulla coerenza tra prodotto/servizio e preferenze di sostenibilità o documentazione SFDR.

Quanto sopra premesso, la SGR rende la comunicazione alla clientela:

1) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla sottoscrizione delle quote di OICR o di stipula del contratto sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
2) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione di consulenza che genera un conflitto di interessi, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La SGR acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita sottoscrizione apposta in calce all'Informativa precontrattuale ovvero al contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

4. Conflitti di interesse identificati e relative misure organizzative di gestione

La SGR ha predisposto una apposita mappatura dei conflitti di interesse (Allegato I) che sono stati individuati come rilevanti alla data di adozione o aggiornamento della Politica. Tali conflitti sono stati identificati sulla base della vigente articolazione organizzativa, operativa e societaria della SGR e tenuto conto dell'attuale configurazione degli interessi della SGR e dei relativi Soggetti Rilevanti. Per ogni conflitto individuato sono state descritte le misure organizzative adottate in funzione della rilevanza del conflitto.

È stato, altresì, predisposto un allegato che riporta una sintetica descrizione di ulteriori conflitti di interesse individuabili in astratto nell'attività della SGR, che alla data di adozione della Politica sono stati ritenuti, tuttavia, non rilevanti, in quanto inidonei a ledere in modo significativo gli interessi degli OICR gestiti o dei partecipanti agli stessi (Allegato II).

Costituiscono specifiche categorie di conflitti da monitorare:

- operazioni con parti correlate;
- affidamenti di incarichi professionali a soggetti collegati agli esponenti aziendali;
- esternalizzazioni verso soggetti riconducibili agli esponenti aziendali;
- investimenti degli OICR gestiti in società nelle quali siano presenti interessi diretti o indiretti di esponenti aziendali;
- situazioni disciplinate dagli obblighi di dichiarazione degli interessi previsti dalla presente Politica.

- conflitti derivanti dalla classificazione SFDR, dalla promozione di caratteristiche ambientali o sociali o dall'assunzione di obiettivi di investimento sostenibile degli OICR;
- conflitti derivanti dalla raccolta, valutazione o adattamento delle preferenze di sostenibilità dei clienti nell'ambito dei servizi di investimento e della distribuzione;
- conflitti derivanti dall'utilizzo di dati, rating, score, consulenti o provider ESG, soprattutto se riconducibili a soggetti collegati o portatori di interessi economici;
- conflitti connessi alla predisposizione, approvazione o diffusione di comunicazioni ESG, sostenibili, green, impact o analoghe che possano generare rischio di greenwashing;
- conflitti derivanti da sistemi di remunerazione, incentivi, obiettivi commerciali o metriche di valutazione del personale non coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la tutela degli investitori.

La SGR inoltre provvede su base periodica, ed almeno annualmente, alla mappatura delle Parti correlate e collegate (Allegato III) al fine di presidiare adeguatamente le operazioni intercorse con le parti correlate. Prevedendo inoltre di dare informativa alle opportune sedi collegiali, Comitati e CdA delle situazioni di interesse in conflitto e non, effettuate dalla SGR con soggetti ad essa correlati.

Allegati

I. Registro dei Conflitti di Interesse

II. Conflitti potenziali

III. Mappatura delle Parti Correlate